



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica

Ai Rettori delle Università sedi di Scuole di
Specializzazione di area sanitaria

Alla Conferenza permanente dei Presidenti dei
Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia

Al Presidente del Consiglio Universitario
Nazionale

Al Presidente dell'Intercollegio Medico

E p.c.

Ai Presidenti e agli Assessori alla Salute delle
Regioni

OGGETTO: "Orario di lavoro" e medici specializzandi

L'Osservatorio nazionale per la formazione medica specialistica, nell'ambito dei compiti a esso assegnati dal DM n.195/2015, è chiamato a *"definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea"*.

Nell'esercizio di tale prerogativa, l'Osservatorio ha ritenuto di dover affrontare la tematica dell'impegno orario e della distribuzione delle attività pratico/assistenziali dei medici in formazione specialistica in seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 della Legge n. 161/2014 che, dallo scorso 25 novembre 2015, ha conferito efficacia, in materia di orario di lavoro, alle disposizioni del d.lgs. n. 66/2003 anche nei confronti del personale della dirigenza medica e sanitaria operante presso le Aziende del S.S.N.

Circa l'applicabilità o meno delle predette disposizioni anche ai medici specializzandi, si rileva che la normativa fa riferimento all'orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale, mentre lo specializzando è un *"medico in formazione"* che non svolge *"orario di lavoro"* e non fa parte del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario. Dall'altro canto, si rileva che, in quanto medico in formazione, lo specializzando ha l'obbligo di attenersi al programma formativo relativo all'Ordinamento didattico del Corso di Specializzazione intrapreso e, in base agli Ordinamenti didattici vigenti, di cui al D.I. n.68/2015, almeno il 70% dei CFU delle Scuole di specializzazione di area sanitaria è riservato ad attività formative *"professionalizzanti"* (pratiche e di tirocinio).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica

Si vuole ribadire inoltre che, se da un lato l'Ateneo e la Regione con cui lo specializzando stipula il contratto di formazione non sono qualificabili come "datore di lavoro" né lo specializzando come "dirigenza medica e sanitaria operante presso le Aziende del S.S.N.", dall'altro lato, sembra in ogni caso ineludibile e indispensabile salvaguardare il benessere psico-fisico dello specializzando in formazione al quale dovrebbero essere garantiti, intervalli di riposo adeguati, ferma restando in ogni caso la necessità di rispettare gli obblighi di formazione.

Ciò premesso, l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica ritiene che il medico in formazione specialistica non rientri nella definizione di "lavoratore", ribadendo altresì che il contratto stipulato dallo specializzando è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, che ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica debba essere svolta sotto la guida di tutori, che la formazione del medico specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche delle unità operative presso le quali è assegnato, che in nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale e che l'impegno richiesto per la formazione specialistica e in particolare quello riservato ad attività formative pratiche e di tirocinio è in ogni caso pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno e pertanto vanno considerati anche per il medico in formazione specialistica analoghi schemi di impegno orario giornaliero.

Il Presidente

Prof. Roberto Vettor

2